



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Viale XXI Aprile, n. 51 Roma
sito internet: www.gdf.it

OGGETTO Gara a procedura aperta in ambito UE per l'approvvigionamento di materiale vario di vestiario. Bando pubblicato sulla G.U.U.E n. 2018/S 092-209894 del 16.5.2018 e sulla G.U.R.I. n. 58 del 21.5.2018.

FAQ 4

Quesito n. 1:

Con riferimento al paragrafo 10 "garanzia provvisoria" del Disciplinare di Gara, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) non è specificato, in caso di scelta di emissione di un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, come presentare il file digitale (per esempio su cd o altro supporto o farlo pervenire ad un indirizzo pec);
- 2) al punto 7) pag.19 del Disciplinare di gara è richiesta l'autentica della sottoscrizione e al punto 8) che il deposito deve essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante.

Solitamente negli appalti quando viene richiesta una dichiarazione come al punto 8) non viene richiesta l'autentica notarile di cui al punto 7); si richiede di conoscere la procedura in caso di deposito originale cartaceo;

- 3) se si utilizza un documento informatico sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante solitamente non viene richiesta l'autentica del notaio oppure viene richiesta una dichiarazione semplice del sottoscrittore attestante i poteri di impegno, in quanto già la sottoscrizione digitale è una "autenticazione" in quanto rilasciata da ente che ha già verificato la firma e i dati del sottoscrittore.

Si richiede di conoscere la procedura per la sottoscrizione della documentazione in formato digitale;

4) si precisa che in data 25.04.2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo n.31 del 19.01.2018, e poiché il bando è stato pubblicato successivamente e cioè il 22.05.2018, i depositi cauzionali dovranno essere emessi con i nuovi schemi in quanto con l'art. 3 sono stati abrogati gli schemi previsti dal Decreto del Ministro delle Attività produttive D.M. 123 del 12.03.2004, pertanto, i nuovi schemi non prevedono la seguente prosecuzione della frase riferita *“alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile”*, come invece richiesto al punto 5), lettera a) del Disciplinare: *“...volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore “*, si richiede se è necessario integrare i nuovi schemi con tale parte;

5) al punto 9) viene richiesto che il deposito sia corredato dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93, comma 5 del codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; poiché con l'entrata in vigore del dm. 31 del 19.1.18, all'art.2 dello schema tipo 1.1 della garanzia provvisoria è previsto, dopo la lettera d):

- *“...qualora il bando o l'invito lo richiedano, il garante si impegna a rinnovare la garanzia, per ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al garante entro il termine di efficacia della garanzia (art.93, comma 5, del codice...)”*.

Pertanto, si richiede se è necessario fare emettere un impegno a parte dagli schema tipo 1.1 e scheda tecnica anche se nella scheda tecnica alla fine viene dichiarato:

“Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente scheda risulta allegata”.

Risposta n. 1:

- 1) Il documento informatico deve essere caricato su cd o apposita chiavetta USB da inserire nella documentazione amministrativa nei termini previsti, è assolutamente vietato trattandosi di documentazione ai fini della partecipazione alla gara trasmettere a mezzo p.e.c.. separatamente dalla restante documentazione amministrativa.
- 2) Si precisa che, per la partecipazione alla gara, la prevista polizza fideiussoria deve contenere l'autentica della firma del fideiussore che legalmente può impegnare l'istituto bancario o assicurativo.

Inoltre, il citato fideiussore deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 8) del par. 10 del disciplinare di gara che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società partecipante nei confronti della Stazione appaltante.

3) Si precisa come previsto dal par. 10 pag. 19 del disciplinare di gara, nel caso di:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005,

la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005), come previsto dal disciplinare di gara.

4) Si conferma che alla luce dell'entrata in vigore del D.M. n. 31 del 19.1.2018, le polizze fideiussorie dovranno essere predisposte conformemente agli schemi di cui alla menzionata normativa.

5) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, 3° capoverso del D.M. n. 31 datato 19.1.2018, lo schema tipo della polizza prevede che: *"il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.*

Pertanto, la frase: *".....volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore"* può essere espunta, fermo restando che il Garante resta obbligato in solido con il debitore, come previsto dal D.M. n. 31 del 19.1.2018.

6) E' sufficiente quanto previsto dalla seconda parte dell'art. 2 *"Efficacia e durata della garanzia"* dello schema tipo 1.1. del D.M. n. 31 del 19.1.2018 e della relativa scheda tecnica.